

**DELIBERAZIONE 2 APRILE 2024**  
**116/2024/R/EEL**

**DETERMINAZIONI SULLA RICHIESTA DI AMMISSIONE AL REGIME DI REINTEGRAZIONE  
DELL'IMPIANTO ESSENZIALE BIOPOWER SARDEGNA, PER L'ANNO 2024**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1289<sup>a</sup> riunione del 2 aprile 2024

**VISTI:**

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2023, 629/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 629/2023/R/eel);
- la comunicazione di ALPERIA TRADING S.r.l. (di seguito anche: ALPERIA TRADING) del 30 novembre 2023, prot. Autorità 75789, di pari data (di seguito: prima comunicazione Alperia);
- la comunicazione di ALPERIA TRADING del 30 novembre 2023, prot. Autorità 75817, dell'1 dicembre 2023 (di seguito: seconda comunicazione Alperia);
- la lettera della Direzione Mercati Energia (di seguito: DIME) dell'Autorità, del 29 dicembre 2023, prot. Autorità 81654, di pari data (di seguito: prima lettera DIME);
- la lettera della DIME dell'Autorità, del 29 dicembre 2023, prot. Autorità 81658, di pari data (di seguito: seconda lettera DIME);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) dell'8 gennaio 2024, prot. Autorità 1648, di pari data;
- la comunicazione di ALPERIA TRADING del 15 gennaio 2024, prot. Autorità 3352, di pari data (di seguito: terza comunicazione Alperia);

- la comunicazione di Terna del 23 gennaio 2024, prot. Autorità 5321, di pari data (di seguito: comunicazione Terna).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06, valido per l'anno 2024, predisposto e pubblicato da Terna, ai sensi del comma 63.1 della deliberazione 111/06 (se non diversamente specificato, gli articoli e i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06), include, tra gli altri, l'impianto Biopower Sardegna di ALPERIA TRADING;
- agli impianti essenziali in regime di reintegrazione dei costi è applicato un corrispettivo, determinato dall'Autorità, pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto considerato e i ricavi dallo stesso conseguiti;
- il comma 63.11 prevede che:
  - gli utenti del dispacciamento titolari di impianti essenziali possano richiedere, per il periodo di validità dell'elenco di cui al comma 63.1, l'ammissione al regime di reintegrazione dei costi disciplinato dall'articolo 65;
  - la richiesta dell'utente del dispacciamento si consideri accolta, salvo necessità di acquisire ulteriori documenti e informazioni, qualora il provvedimento di diniego non venga comunicato all'utente entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta;
- con la seconda comunicazione Alperia, come integrata dalla prima comunicazione, ALPERIA TRADING ha avanzato richiesta di ammissione al regime di reintegrazione dell'impianto Biopower Sardegna, per il menzionato anno;
- con la deliberazione 629/2023/R/eel, l'Autorità ha esteso l'istruttoria sulla medesima istanza, al fine di acquisire ulteriori documenti e informazioni in merito al contenuto dell'istanza di ammissione al regime di reintegrazione dell'impianto Biopower Sardegna per l'anno 2024;
- dalla seconda comunicazione Alperia, come integrata dalla prima comunicazione Alperia e, a seguito della prima lettera DIME, dalla terza comunicazione Alperia, è emerso tra l'altro che:
  - dall'aprile 2024 l'impianto Biopower Sardegna non beneficerà più dell'incentivo sostitutivo dei certificati verdi e sono in corso le attività per abilitare l'impianto al mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) a decorrere da maggio 2024; secondo quanto prospettato da ALPERIA TRADING, ciò avrà una serie di implicazioni sia sulla determinazione del costo variabile riconosciuto, sia sulle modalità di alimentazione e di esercizio dell'impianto;
  - secondo ALPERIA TRADING, sino all'abilitazione al MSD l'impianto deve essere in marcia indipendentemente dal prezzo zonale per poter soddisfare l'essenzialità;
  - ALPERIA TRADING ha dunque richiesto di modificare i valori di parametri che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto e, sino all'abilitazione al MSD, di non applicare il calcolo dei ricavi figurativi di cui ai

- commi 65.3 e seguenti e di adattare la metodologia di definizione del tasso di indisponibilità rilevante ai fini del calcolo del corrispettivo di reintegrazione;
- con la comunicazione Terna, in risposta alla seconda lettera DIME, Terna ha fornito informazioni in merito alla programmazione dell'impianto Biopower Sardegna e al servizio per il quale lo stesso risulta essenziale.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- rigettare l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione per l'anno 2024, di cui alle comunicazioni Alperia dalla prima alla terza, riferita all'impianto Biopower Sardegna, a causa del fatto che il valore del relativo corrispettivo di reintegrazione stimato per il medesimo anno è tale da rendere preferibile - in termini di beneficio atteso per il consumatore - che l'impianto in questione non sia assoggettato al regime di reintegrazione dei costi di cui alla deliberazione 111/06;
- conseguentemente, prevedere che Terna espunga il citato impianto dall'elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06 per l'anno 2024

**DELIBERA**

1. di rigettare l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione per l'anno 2024, di cui alle comunicazioni dalla prima alla terza, avanzata da ALPERIA TRADING S.r.l. in relazione all'impianto Biopower Sardegna;
2. di prevedere che Terna S.p.A. espunga l'impianto Biopower Sardegna dall'elenco degli impianti essenziali per l'anno 2024, di cui al comma 63.1 della deliberazione 111/06;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, a Terna S.p.A. e ad ALPERIA TRADING S.r.l.;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

2 aprile 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*